

## BANDO DI SELEZIONE

**RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. I,  
COMMA I, LETTERA B DELLA LEGGE N. 381/1991, PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL  
SERVIZIO BAR, ALL'INTERNO DEL PRESIDIO DI VIA CASAL BERNOCCHI – 73,  
CONVENZIONE FINALIZZATA AD INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI  
UTENTI DEL  
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

### INDICE

<b>Art. 1 - Premesse</b> .....	2
<b>Art. 2 - Oggetto</b> .....	2
<b>Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio</b> .....	3
<b>Art. 4– Responsabili e gestione delle attività</b> .....	5
<b>Art. 5 – Assicurazione</b> .....	5
<b>Art. 6 – Strutture e attrezzature</b> .....	5
<b>Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione dell’offerta</b> .....	5
<b>Art. 8 – Importo dei servizi</b> .....	6
<b>Art. 9 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività</b> .....	6
<b>Art. 10 - Criteri di aggiudicazione</b> .....	7
<b>Art. 11 – Rapporto di gestione</b> .....	8
<b>Art. 12 – Durata della convenzione</b> .....	8
<b>Art. 13 – Responsabile della convenzione</b> .....	9
<b>Art. 14 - Inadempienza</b> .....	9
<b>Art. 15 - Locali e eventuali modifiche</b> .....	9
<b>Art. 16- Miglioramento locali / aumento dotazioni</b> .....	10
<b>Art. 17 - Mantenimento locali</b> .....	10
<b>Art. 18 -Scadenza convenzione</b> .....	10

## **Art. 1 - Premesse**

L'ASL Roma 3 ha tra i suoi fini istituzionali:

- a) coordinare gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione del disagio psichico della popolazione del territorio di competenza;
- b) rendere certa la responsabilità della presa in carico dei pazienti psichiatrici gravi garantendo un modello che consenta la continuità terapeutica;
- c) offrire una gamma flessibile di trattamenti orientata alle diverse tipologie dell'utenza e delle varie forme del disagio psichico;
- d) fornire un elevato livello qualitativo dei processi di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza della popolazione con disagio psichico, sulla base delle risorse disponibili.

L'ASL Roma 3, in applicazione della Legge n. 381 dell'8.11.1991 e della Legge regionale n. 24 del 27.06.1996 in materia di promozione e sviluppo delle cooperative sociali che si dedicano alla promozione umana e all'integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate, intende stipulare, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, una convenzione con le cooperative iscritte all'Albo regionale sezione "B" che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

## **Art. 2 - Oggetto**

L'ASL Roma 3 intende affidare la gestione del servizio bar, all'interno del Presidio di Via Casal Bernocchi – 73, garantendo la somministrazione di bevande e alimenti da destinare al personale dipendente dell'ASL e a tutte quelle figure professionali facenti riferimento all'attività istituzionale, ai visitatori, nonché gli utenti in prevalenza dell'adiacente Poliambulatorio;

La Cooperativa Sociale dovrà effettuare tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'esercizio come da allegata documentazione.

Ai fini di una idonea formulazione dell'offerta, si rende opportuno evidenziare che nell'edificio di Via Casal Bernocchi e nell'adiacente Poliambulatorio, sono presenti distributori di generi di conforto (distributori di bibite calde e fredde, distributori di cibi), che sono compresenti con il servizio di bar richiesto.

Per lo svolgimento delle attività in argomento, la Cooperativa mette a disposizione il proprio personale avvalendosi di utenti del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) della USL Roma 3. Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della Legge 381/1991, dei soci volontari. La selezione degli operatori e la progettazione del percorso di inserimento lavorativo – sia per gli operatori a contratto che per i tirocinanti – si avvarrà dell'operato di una équipe multidisciplinare di valutazione con il coinvolgimento delle strutture del D.S.M. dell'Azienda.

La Cooperativa si impegna a:

- a) impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- c) applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) applicare, per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- e) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- f) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

### **Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio**

La partecipazione alla presente procedura di selezione è riservata alle Cooperative Sociali, iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali "sezione B" di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/91 che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il servizio dovrà essere espletato direttamente dalla Cooperativa con utenti del D.S.M. della USL Roma 3, che devono essere inseriti nelle attività lavorative. Oltre a ciò devono essere previsti n. 3 utenti in tirocinio di lavoro, da effettuarsi in tempi e modalità da concordare con il D.S.M.

Il nome degli utenti da inserire al lavoro, in tirocinio e in attività formative, sarà fornito dalla Direzione D.S.M. alla Cooperativa affidataria sulla base della programmazione degli interventi terapeutici – riabilitativi previsti nei confronti degli utenti stessi.

Il servizio dovrà essere effettuato nei locali predisposti all'interno della struttura, di cui si allega la piantina planimetrica. L'affidamento prevede la concessione in uso di n. 2 locali.

La cooperativa dovrà provvedere a proprie spese all'allestimento delle stigliature e delle apparecchiature (come registratore di cassa, vasellame e posateria, utensileria, macchina da caffè, ulteriore arredamento dei locali adibiti a spogliatoio del personale, arredamento dei magazzini ed

eventuale nuovo arredamento del locale bar, etc.), il tutto conformemente al progetto presentato in sede di gara, occorrente per lo svolgimento dell'attività di servizio bar.

Le cooperative che intenderanno partecipare al bando in oggetto dovranno presentare la seguente documentazione:

1. progetto esecutivo eventualmente migliorativo di quanto prospettato dal presente bando;
2. relazione tecnica riguardante le soluzioni proposte con particolare riferimento ai criteri organizzativi ed operativi dei servizi che si intendono fornire;
3. progetti esecutivi di tutte le opere impiantistiche e murarie che intenderà realizzare redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
4. pianta planimetrica riferita alla disposizione interna dell'esercizio;
5. elenco dettagliato degli arredi e delle attrezzature che la cooperativa intende installare internamente con l'indicazione della sua ubicazione nel locale; l'arredo previsto dovrà rispondere alle normative vigenti, a criteri di funzionalità, resistenza, struttura tali da garantire la facile igienizzazione;
6. piano di autocontrollo (HACCP) ai sensi del Reg. CEE 852/04;
7. dichiarazione di presa visione del presente bando e accettazione incondizionata delle norme ivi contemplate;
8. l'offerta del canone annuale che si intende proporre.

Le attività oggetto del presente bando sono svolte presso la sede legale dell'Azienda via Casal Bernocchi, 73 nei locali siti al piano terra, già destinati in passato all'esercizio di attività di bar, in un orario minimo che va dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7:30/16:30 e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30, tutti i giorni dell'anno escluse festività nazionali e locali.

I periodi di chiusura dell'attività sono preventivamente concordati con la Direzione Aziendale.

La Cooperativa garantisce, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.

La Cooperativa provvede ad apporre visibilmente all'interno del locale un cartello/insegna che rappresenti che le attività esercitate sono finalizzate alla realizzazione di un Progetto di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

La cooperativa assicura lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge, provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali e dei relativi arredi garantendone l'igiene e l'ordine. La cooperativa provvede al pagamento di tasse ed imposte di esercizio. È esclusa la somministrazione di bevande superalcoliche e alcoliche.

Per tutti i prodotti somministrati devono essere chiaramente indicati gli ingredienti. L'ASL si riserva, tramite il proprio Dipartimento di Prevenzione, la facoltà di prelevare in qualsiasi momento campionatura dei prodotti somministrati al fine di procedere alle opportune analisi di controllo.

I prezzi di vendita dei generi di consumo dovranno essere indicati obbligatoriamente in un prospetto da allegare unitamente alla documentazione da presentare per la partecipazione al presente bando. Il tariffario dovrà essere affisso ben visibile nei locali del bar.

#### **Art. 4– Responsabili e gestione delle attività**

La Cooperativa e l’Azienda individuano un proprio responsabile/referente della realizzazione degli inserimenti lavorativi oggetto del presente bando ed entrambi in collaborazione con il Servizio Sociale del D.S.M. predisporranno i progetti personalizzati di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

I responsabili/referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

#### **Art. 5 – Assicurazione**

La Cooperativa provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale impiegato nelle attività di cui al presente bando.

La Cooperativa attiva adeguata copertura assicurativa e risponde direttamente per eventuali incidenti o danni a terzi procurati in proprio dall’espletamento delle attività in oggetto e dall’uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

L’Azienda non risponde, per alcun motivo, in caso di sinistro, dell’eventuale quota eccedente i massimali stessi di polizza sottoscritti dalla Cooperativa.

#### **Art. 6 – Strutture e attrezzature**

L’Azienda mette a disposizione i locali siti presso la sede centrale di Casal Bernocchi, 73 individuati nella planimetria allegata al presente bando (*All. n. 1*).

La Cooperativa provvede all’allestimento, all’effettuazione dei lavori necessari e alla gestione delle attività in oggetto.

Eventuali lavori di completamento dovranno essere eseguiti in ore e giorni stabiliti dall’ASL in conformità alle esigenze di continuità dei servizi sanitari. Nulla è dovuto dall’ASL per l’effettuazione dei lavori e le forniture dei materiali in oggetto. Durante l’esecuzione di opere edili, elettriche, termoidrauliche, la cooperativa rispetterà rigorosamente tutte le disposizioni legislative e tecniche riguardanti la sicurezza sul lavoro e quelle relative all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Le cooperative che intendano partecipare dovranno avere esatta contezza della situazione di fatto, presupposto della formulazione dell’offerta: a tal fine l’ASL Roma 3 mette a disposizione la possibilità di effettuare un sopralluogo presso i locali dove si effettuerà il servizio.

Le modalità di esecuzione del sopralluogo saranno concordate con l’U.O.S.D. Affari Generali dell’ASL Roma 3.

#### **Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione dell’offerta**

Per la presentazione dell’offerta, la documentazione deve essere inviata solo ed esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- a. Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo, Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma, specificando sulla busta per esteso *“Contiene offerta per il servizio bar finalizzato ad interventi di inclusione socio-lavorativa di utenti del Dipartimento di Salute Mentale”*.
- b. Posta Elettronica Certificata all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.aslromad.it specificando nell’oggetto: *“Contiene offerta per il servizio bar finalizzato ad interventi di inclusione socio-lavorativa di utenti del Dipartimento di Salute Mentale”*, allegando un unico file in formato Pdf

che non dovrà superare i 10 MB. L'offerta dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scansionata e inviata unitamente alla documentazione.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, nonché il domicilio legale e dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della cooperativa o della persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Le domande, con le modalità suddette, dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale: [www.aslroma3.it](http://www.aslroma3.it); qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo, il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.

Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Pertanto, non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite a mezzo posta entro il termine.

L'ASL non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio postale.

### **Art. 8 – Importo dei servizi**

La Cooperativa nella somministrazione di bevande e alimenti adotterà prezzi per i dipendenti aziendali non superiori a quelli praticati in altri punti di ristoro dell'Azienda, come da listino prezzi allegato (**All. n. 2**).

L'affidamento del servizio alla Cooperativa da parte della Azienda si intende non oneroso per tutto quanto attiene ai costi di personale, ai materiali di consumo ed agli oneri di gestione.

La Cooperativa recupera i suddetti costi ed oneri a valere sui ricavi della attività di bar e ristoro.

Con cadenza semestrale la Cooperativa trasmette all'U.O.S.D. Affari Generali una relazione economica documentata dalla quale siano desumibili i costi ed i ricavi del periodo.

La Cooperativa dovrà corrispondere alla ASL Roma 3 un canone.

La Cooperativa deve provvedere autonomamente alle spese relative all'energia elettrica e al rimborso dei consumi idrici.

La U.O.S.D. Affari Generali, ai fini di un'analisi del bilancio del progetto, presenta alla Direzione Aziendale un resoconto sintetico predisposto sulla base della suddetta relazione.

### **Art. 9 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività**

L'Azienda è tenuta a verificare l'effettivo inserimento lavorativo degli utenti comunicati dalla Direzione del D.S.M., nelle modalità descritte all'art. 3, e la congruità degli inserimenti lavorativi con i progetti terapeutico-riabilitativi dei Presidi del D.S.M., riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini degli interventi di inclusione socio-lavorativa dei pazienti.

L'Azienda effettua i controlli previsti dalla normativa di settore, tramite il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione.

È fatto divieto alla cooperativa di utilizzare i locali, le attinenze e pertinenze per uso diverso da quello di bar e di esporre nei locali avvisi o annunci di qualsiasi genere senza la previa autorizzazione formale dell'Azienda, nonché di utilizzare ulteriori spazi sia interni che esterni per l'espletamento dell'attività.

Il responsabile/referente degli inserimenti lavorativi dell'Azienda presenta al Direttore del D.S.M., che inoltra alla Direzione Aziendale, una relazione semestrale sull'attività in argomento.

L'ufficio di riferimento per le segnalazioni da parte dell'utenza è l'U.O.S.D. Affari Generali; tutte le segnalazioni di disservizio e/o di richieste di informazioni dovranno pervenire via mail al seguente indirizzo: [affari.general@aslroma3.it](mailto:affari.general@aslroma3.it).

La cooperativa prima dell'inizio della gestione dovrà fornire:

- autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'uso del locale Bar rilasciate dalle competenti autorità, ed in particolare l'autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- certificazione in ordine all'ottemperanza di quanto richiesto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08);
- elenco del personale addetto;
- copia della polizza dell'assicurazione stipulata.

### **Art. 10 - Criteri di valutazione**

**La stipula della Convenzione avverrà tramite analisi comparative delle Cooperative partecipanti. Gli elementi che saranno presi in considerazione sono i seguenti:**

- 1) esperienza documentata in interventi di inclusione socio-lavorativa in esercizi commerciali e/o artigianali similari a bar, panetterie, fiorai, pasticcerie, etc. nel triennio 2016/2019;
- 2) numero dei soci della cooperativa in carico a D.S.M. al 31.12.2019;
- 3) numero tirocini di lavoro attivati in collaborazione con D.S.M. nel triennio 2016/2019;
- 4) esperienza documentata in interventi di inclusione socio-lavorativa in D.S.M. nel triennio 2016/2019;
- 5) progetto di realizzazione dei locali con relativo arredamento e attrezzature;
- 6) relazione tecnica riguardante le soluzioni proposte con particolare riferimento ai criteri organizzativi ed operativi dei servizi che si intendono fornire;
- 7) percentuale di sconto sul listino prezzi applicata ai dipendenti;
- 8) proposta migliorativa rispetto alla modalità di espletamento del servizio (art. 3);
- 9) percentuali relative agli avanzi di gestione non inferiore a quelle indicate ai punti a) e b);
  - a) per il 20% destinati al ristoro dei costi sostenuti dalla ASL per la realizzazione del Progetto;
  - b) per il 30% destinati ad altre attività socio-riabilitative del D.S.M. dell'ASL.

L'Azienda U.S.L. Roma 3 procederà alla valutazione delle istanze tramite apposita Commissione composta dalle seguenti professionalità:

- Dirigente U.O.S.D. Affari Generali;
- Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato;
- Dirigente U.O.C. Amministrativa della Prevenzione e della Salute Mentale;
- Un funzionario amministrativo dell'ASL con funzioni di segretario.

L'ASL si riserva comunque la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purché ritenuta congrua e viceversa di non affidare qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea.

L'affidamento del servizio è da intendersi immediatamente vincolante per la cooperativa, mentre per l'ASL lo sarà soltanto nel momento in cui la deliberazione di affidamento del servizio diverrà esecutiva a norma di legge.

L'ASL si riserva il diritto di sospendere, revocare o annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento la presente selezione e, conseguentemente, di non pervenire all'affidamento alla stessa; in tal caso non è tenuta a corrispondere compenso o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Nulla spetterà alle cooperative concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere da esse sostenute per la partecipazione alla presente selezione.

La cooperativa aggiudicataria dovrà, entro il termine fissato dall'ASL presentarsi per la sottoscrizione della convenzione, previa esibizione dei documenti richiesti dal presente bando.

L'inadempienza anche di uno solo dei predetti obblighi comporterà la decadenza immediata dell'affidamento del servizio.

### **Art. 11 – Rapporto di gestione**

Il rapporto tra ASL e cooperativa aggiudicataria del servizio bar e della realizzazione di interventi di rilievo sociale mirati all'inclusione socio-lavorativa di utenti del Dipartimento di Salute Mentale viene disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente bando e nella convenzione che sarà stipulata.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti di settore.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente bando ha per oggetto la gestione del servizio bar e la realizzazione di interventi di rilievo sociale mirati all'inclusione socio-lavorativa di utenti del D.S.M. dell'ASL Roma 3.

### **Art. 12 – Durata della convenzione**

La convenzione ha la durata di **tre anni**, con decorrenza dalla data indicata nella lettera di affidamento.

L'affidamento potrà essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione, previa comunicazione che dovrà essere inviata alla cooperativa non oltre 60 giorni prima della scadenza della convenzione. In tal caso la cooperativa è obbligata a garantire le prestazioni di cui al presente bando, alle medesime condizioni, fino all'individuazione del nuovo contraente. È escluso ogni tacito rinnovo.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere la convenzione anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'ASL, qualora disposizioni legislative regolamentari e autorizzative non ne consentano in tutto o in parte.

### **Art. 13 – Responsabile della convenzione**

La cooperativa dovrà comunicare all'U.O.S.D. Affari Generali, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile della convenzione, con recapito di telefonia mobile e dovrà comunicare per scritto eventuali variazioni del Responsabile stesso.

Il responsabile della convenzione cura la realizzazione ed il buon andamento del servizio stesso in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 3, coordina le attività degli operatori, cura le relazioni con i referenti istituzionali. In particolare deve:

- coordinare lo svolgimento delle attività;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente bando;
- garantire il rispetto da parte del personale di norme di comportamento previste dal bando e dalle norme vigenti in materia (es. igienico-sanitarie etc.);
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del proprio personale assente per qualunque ragione;

Il responsabile della convenzione è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero. In caso di assenza del responsabile della convenzione dovuta a qualunque causa deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il D.S.M. comunica al responsabile della convenzione i nominativi delle persone addette al servizio.

Il responsabile della convenzione risponde della completa realizzazione del servizio affidato nonché dell'organizzazione del personale ed ha il compito di tenere i rapporti con l'ASL.

### **Art. 14 - Inadempienza**

L'inadempimento, la mancata rispondenza ai richiami verbali o scritti, ricevuti dall'ASL preposti al controllo del servizio BAR, in ordine alle modalità di esecuzione del servizio, l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente bando, saranno contestate per iscritto alla cooperativa aggiudicataria del servizio che dovrà far pervenire le controdeduzioni entro 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per la cooperativa di sanare immediatamente l'inadempimento.

Decorso tale termine l'Amministrazione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla revoca del servizio e richiedere risarcimento di eventuali danni.

### **Art. 15 - Locali e eventuali modifiche**

Per tutta la durata della convenzione l'ASL mette a disposizione della cooperativa aggiudicataria, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, i locali per il servizio bar, che deve usare con la massima diligenza, curandone la custodia e la manutenzione ordinaria, mentre l'ASL si assume l'onere di eventuali manutenzioni straordinarie rese necessarie.

È a carico della cooperativa l'individuazione e la segnalazione obbligatoria all'U.O.S.D. Affari Generali le eventuali modifiche di adeguamento tecnico – normativo che si rendessero necessarie per la tipologia di attività espletate.

### **Art. 16- Miglioramento locali / aumento dotazioni**

Qualora la cooperativa aggiudicataria esegua, previa autorizzazione dell'ASL, lavori di adattamento o di abbellimento dei locali del bar, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio dell'ASL, senza che la cooperativa stessa abbia diritto ad alcuna indennità.

La cooperativa potrà aumentare a sue spese, sempre previa autorizzazione dell'ASL, la dotazione di beni e di apparecchiature; viene peraltro vietata l'installazione di distributori automatici all'interno del bar, slot machine, videogiochi e simili e di quant'altro non sia strettamente connesso con la funzione di ristoro.

È autorizzata la vendita di biglietti autobus, ricariche telefoniche, etc. e l'installazione di radio e/o TV e tutte le spese che ne deriveranno saranno interamente a carico della cooperativa, così come gli oneri per ottenere le autorizzazioni (che dovranno essere a nome della cooperativa), e quant'altro prescritto dalla normativa vigente.

### **Art. 17 - Mantenimento locali**

La cooperativa è tenuta ad operare in ambienti che rispettino la vigente normativa in materia di igiene degli alimenti, nonché di igiene e sicurezza del lavoro. La cooperativa è tenuta a mantenere i locali (ivi comprese le vetrine interne ed esterne), il mobilio e tutto il materiale del bar in uno stato di decoro e di perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente alle norme attualmente in vigore ed a quelle che potranno essere emanate in seguito dalle autorità competenti in materia di igiene e sanità; se necessario la cooperativa provvederà, a suo totale carico, al rinnovo del suddetto mobilio e del suddetto materiale.

### **Art. 18 -Scadenza convenzione**

Alla scadenza della convenzione la cooperativa dovrà riconsegnare i locali e i beni affidatigli nello stato e nelle quantità risultanti dagli inventari e dal verbale di consegna, fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo normale e responsabile, indennizzando l'ASL per gli eventuali deterioramenti. Della riconsegna sarà sottoscritto apposito verbale in contraddittorio tra la cooperativa e l'ASL.

Qualora la ASL rilevasse danni a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati alla cooperativa.